

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS “STAR FREEDOM”

Premesso:

– che con atto costitutivo del 17 Gennaio 2008 si costituì l'Associazione “Star Freedom” ONLUS registrato a Palermo il 13/03/2008 al n.° 1888;

– che con verbale assemblea del 14 Maggio 2008 si deliberarono alcune modifiche necessarie per adeguare il precedente statuto alle normative in materia di ONLUS,

i sottoscritti Signori, unanimamente, deliberano di approvare il nuovo statuto come segue:

L'anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di Maggio in Palermo, Via Elia Crisafulli, n° 3, sono presenti i signori:

- D'Alessandro Alessandro, nato a Messina il 21.07.1977 e domiciliato in Palermo Via Elia Crisafulli, n.° 3 – codice fiscale: DLS LSN 77L21 F158V;

- La Francesca Antongiulio, nato a Palermo il 06.05.1980 e ivi domiciliato in Via G. Alcozer, n.° 29 – codice fiscale: LFR NNG 80E06 G273U, che convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tra i Signori D'Alessandro Alessandro e La Francesca Antongiulio è costituita una Associazione denominata “Star Freedom” ONLUS con sede in Palermo Via Elia Crisafulli, n.° 3.

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata e comunque fino a scioglimento ed esplica la propria attività nell'ambito del territorio nazionale secondo la vigente legislazione.

Art. 3

Scopo dell'Associazione è:

a) in generale:

- l'istruzione;

- la formazione professionale in genere;

- la tutela dei diritti civili;

- l'istituzione, organizzazione e gestioni di corsi di formazione professionale di qualunque genere, anche in convenzione.

b) in particolare:

– **l'istruzione in campo scientifico**, perseguibile anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari didattici/informativi, pubblicazioni di opuscoli, video, apertura di siti internet, mostre e manifestazioni.

Soggetti beneficiari di tutti gli interventi associativi sono persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali o familiari o quando sono dirette a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L'Associazione non ha e non può perseguire fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale: essa potrà costituire supporto alle Istituzioni assistenziali pubbliche nell'ambito dei fini statutari e non potrà svolgere attività diverse da quelle prima menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Nella denominazione, ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico, dovrà essere usato l'acronimo "ONLUS" o la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- lasciti e donazioni da parte di enti o privati cittadini;

- dalle quote versate annualmente dai soci.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa connessa direttamente.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutti quei cittadini italiani o stranieri che manifestano la propria volontà di aderire all'Associazione nel rispetto delle norme statutarie.

Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri.

Sia i soci fondatori che quelli ordinari, sono tenuti a versare le quote annuali fissate dall'organo amministrativo.

Gli associati di maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed è espressamente vietata ogni limitazione di diritti o doveri in funzione della eventuale temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 6

L'Associazione, secondo le proprie possibilità tecniche, può stipulare convenzioni con la Regione, le Provincie, i Comuni, le Unità Sanitarie Locali e con Enti Pubblici e Privati per l'attuazione delle finalità istituzionali.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- il presidente;
- il vice presidente;
- l'amministratore;
- l'assemblea dei soci;
- il comitato tecnico-scientifico.

L'Associazione può avere un Presidente onorario.

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede l'assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni, autorizza le spese.

Egli può anche ricoprire l'incarico di Amministratore, qualora l'assemblea deliberi in questo senso. Il Presidente cesserà dall'ufficio solamente per dimissioni o per revoca del mandato da parte dell'assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente durante la Sua assenza ed ha mansioni esecutive.

Presidente ed Amministratore viene nominato il Signor D'Alessandro Alessandro che ricoprirà la carica sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea.

Vice Presidente viene nominato il Signor La Francesca Antongiulio.

Art. 9

L'assemblea dei soci:

- elegge il presidente, l'amministratore, nonché il vice-presidente;
- **approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario annuale di cui è obbligatoria la sua redazione;**

La convocazione dell'assemblea, in sede ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo affissione nella bacheca sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art. 10

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essa è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti annuali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11

Il comitato tecnico-scientifico, se istituito, è costituito da uno a nove membri, anche non soci, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina il numero, le competenze e l'eventuale remunerazione. Il comitato coordina e pianifica i singoli rami di attività. I componenti dovranno essere scelti tra soggetti di provata esperienza o capacità nell'esercizio della specifica funzione.

Art. 12

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 13

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.° 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Per tutto quanto infra non previsto, si rinvia ricettizamente alle norme di legge che regolano la materia.

Palermo, 14 Maggio 2008

Alessandro D'Alessandro: 

Antongiulio La Francesca: 